

REGOLAMENTO (CE) N. 161/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie, tra l'altro, della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) A seguito di un'inchiesta («inchiesta iniziale») il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 950/2001 ⁽²⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo del 14,9 % sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Russia. A seguito dell'accettazione di un impegno del produttore esportatore russo United Company Siberian Aluminium, Joint Stock Company, la cui ragione sociale ⁽³⁾ nel frattempo è cambiata in Open Joint Stock Company Rusal Sayanal («Sayanal»), la Commissione, con la decisione 2001/381/CE ⁽⁴⁾, ha esentato dal dazio antidumping le importazioni provenienti da questo esportatore.

2. Richiesta di riesame intermedio

- (2) Una richiesta di riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 950/2001 è stata presentata dalla Sayanal, un produttore esportatore di fogli e nastri sottili di alluminio oggetto di un impegno sui prezzi e parte del gruppo Russian Aluminium («Rusal»).
- (3) Nella richiesta, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Sayanal sosteneva che le circostanze relative al dumping che avevano portato all'istituzione delle misure in vigore erano cambiate e

che tali cambiamenti erano duraturi. La Sayanal inoltre dichiarava, fornendo elementi di prova a prima vista sufficienti, che un confronto tra il valore normale calcolato sui suoi costi o prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione nella Comunità permetterebbe di calcolare un margine di dumping di gran lunga inferiore al livello delle misure in vigore (14,9 %). Essa sosteneva pertanto che per controbilanciare il dumping non era più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito sul precedente livello del dumping.

3. Apertura

- (4) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione, con avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽⁵⁾, ha avviato un riesame intermedio parziale, limitato alla verifica delle pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e ha avviato l'inchiesta.
- (5) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame intermedio il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (6) La Commissione ha inoltre inviato un questionario al richiedente e ne ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha effettuato controlli di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- Sayanal, Sayanogorsk, Russia, e sue società collegate all'interno del gruppo Rusal;
 - SAZ, Sayanogorsk, Russia (fonderia di alluminio),
 - Rusal Sayanskaya Folga, Dmitrov, Russia (trasformazione di piccoli rotoli),
 - Trading House Russian Foil, Mosca, Russia,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 134 del 17.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 998/2004 (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 4).

⁽³⁾ Cfr. l'avviso 2004/C 193/03 (GU C 193 del 29.7.2004, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 134 del 17.5.2001, pag. 67.

⁽⁵⁾ GU C 285 del 23.11.2004, pag. 3.